

Sentenza del 31/01/2022 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per le Marche Sezione/Collegio 3

Massima:

Lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo "aperto al pubblico", ancorché la proprietà dell'area possa stabilire particolari condizioni per l'accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un'attività all'interno di un centro commerciale devono pagare l'imposta comunale sulla **pubblicità**, se espongono una targa in corrispondenza dell'esercizio o altre **pubblicità**.

Testo:

Il Comune di Senigallia emetteva avviso d'accertamento ICP per l'esercizio 2011 nei confronti della F S.r.l., per insegne e **pubblicità** poste all'interno del centro commerciale. La società contribuente ricorreva avverso il citato avviso, sostenendo che tali **pubblicità** erano poste all'interno di un centro commerciale, e dunque di una proprietà privata, accessibile a determinate condizioni e con limitazioni degli orari, e non in luoghi pubblici. Sosteneva altresì che, contrariamente alle insegne esposte in luoghi pubblici, le reclamizzazioni all'interno dei centri commerciali sono limitate ai soli utenti che vi si recano, con esclusione, dunque, della gran parte della collettività. La Commissione Provinciale, con sentenza n. 1632/2/2015 del 14.07.2015, accoglieva il ricorso, precisando che i centri commerciali siano luoghi privati aperti al pubblico. Per tale motivo se da un lato il pagamento delle previste imposte è pacifico per le insegne esposte all'esterno, lo stesso non può dirsi per quelle poste all'interno del centro commerciale, atteso che, diversamente opinando, si genererebbe una duplice imposizione, sia per le insegne poste all'esterno, sia per le **pubblicità** effettuate all'interno. L'Ente impositore ricorreva in appello in data 27.05.2016 (con corretta notifica, effettuata al difensore indicato nel ricorso di primo grado). Con il primo motivo di gravame si doleva del fatto che il Giudice di prime cure, nel pronunciarsi, avesse oltrepassato i limiti del *petitum*. Infatti la controparte aveva contestato che l'imposta pubblicitaria non fosse dovuta per il sol fatto che i mezzi pubblicitari erano stati esposti all'interno di un centro commerciale, luogo privato, senza nulla eccepire in merito a principi di duplicazione della tassazione. Con il secondo motivo eccepisce la contraddittorietà della sentenza, atteso che la prefata Commissione Provinciale ha precisato che effettivamente le **pubblicità** venivano effettuate in area aperta al pubblico, giacché non vi sia dubbio che un centro commerciale appartenga a tale categoria di luoghi. Tuttavia ha accolto la richiesta della società contribuente, sempre per il principio della illegittimità di una doppia imposizione. Con il terzo motivo sostiene l'imponibilità delle insegne e scritte ai sensi dell'art. 5 del [D. Lgs n. 507/1993](#), e dunque l'imponibilità di qualsiasi messaggio pubblicitario effettuato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per il qual principio il Giudice di primo grado, qualificando, correttamente, il centro commerciale quale luogo aperto al pubblico e non privato, come sostenuto dalla controparte, avrebbe dovuto rigettare il ricorso. La parte contribuente non si è costituita, (pur essendo stato l'appello notificato al difensore indicato nel proprio originario ricorso). In data odierna, effettuate le incombenze di cui al verbale, la sentenza è stata decisa come in dispositivo. **MOTIVI DELLA DECISIONE** L'appello è fondato, ragion per cui va accolto. La pronuncia di primo grado è effettivamente andata oltre il *petitum*, ed ha peraltro riconosciuto la natura di luoghi privati ma aperti al pubblico dei centri commerciali. La Suprema Corte è più volte intervenuta in tema di imposta comunale di **pubblicità**, (*ex multis*, Cass. sentenza n. 6916 del 17 marzo 2017), affermando che lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo "aperto al pubblico", ancorché la proprietà dell'area possa stabilire particolari condizioni per l'accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un'attività all'interno di un centro commerciale devono pagare l'imposta comunale

sulla pubblicità, se espongono una targa in corrispondenza dell'esercizio o altre pubblicità. Data la complessità della materia, le spese vanno compensate. **PQM** la Commissione accoglie l'appello del Comune. Spese compensate.